

## **ORDINANZA IN CASO DI NEVICATE E DI GELO<sup>1</sup>**

Il Municipio di Locarno, visti gli artt. 107 LOC, 25 RALOC, 45 e 46 del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, così come ogni altro disposto applicabile<sup>1</sup>

**ordina:**

### **Art. 1<sup>1</sup>**

I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastre di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.

Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private dev'essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.

E' vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

### **Art. 2<sup>1</sup>**

In caso di nevicata lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla sulla pubblica via davanti agli stabili e agli accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.

### **Art. 3**

Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal passaggio della calla neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

### **Art. 4<sup>1</sup>**

Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti e le pensiline, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

### **Art. 5<sup>1</sup>**

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti e dalle pensiline dei loro stabili.

**Art. 6**<sup>1</sup>

Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi, ecc. con materiale che provoca caduta di liquidi sulle strade.

E' pure vietato lavare i marciapiedi, strade, scalini, ecc. davanti alle singole proprietà salvo nei momenti in cui è sicuramente escluso ogni pericolo di gelo.

**Art. 7**<sup>1</sup>

Il Municipio punisce con la multa sino ad un massimo di Fr. 10'000.- le contravvenzioni alla presente Ordinanza (cfr. artt. 145 e segg. LOC).

<sup>1</sup>Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 6910 del 27 novembre 2018. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 17 gennaio 2019 al 16 febbraio 2019. Entrata in vigore: 17 febbraio 2019.